

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

76.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (<i>Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato</i>) (4595)	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3, 4
Santonastaso Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,15.

PASQUALINO BIAFORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (4595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti locali », già approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 1990.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Corsi, aveva chiesto un breve rinvio della discussione per verificare la possibilità di presentare un articolo aggiuntivo al provvedimento, di iniziativa del Governo ovvero dello stesso relatore, che consentisse di affrontare i problemi di *deficit* finanziario delle aziende di trasporto locale anche per gli anni successivi al 1988.

Comunico che l'onorevole Corsi, pur non potendo intervenire alla seduta odierna, ha predisposto un articolo aggiuntivo al disegno di legge in esame, teso a consentire agli enti locali la possibilità di contrarre mutui per far fronte al ripiano del disavanzo gestionale delle aziende di trasporto locali per gli esercizi dal 1989 al 1991. Accogliendo la richiesta dell'onorevole Corsi, lo sostituisco nella

seduta odierna soltanto ai fini della formale presentazione dell'articolo aggiuntivo, del quale do lettura:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta relativi agli esercizi 1989, 1990 e 1991. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. I mutui di cui al comma 1 sono subordinati alla deliberazione, da parte dei consigli comunali, di un piano di risanamento delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, nonché alla relativa approvazione. Con il piano si deve dare dimostrazione dell'equilibrio finanziario di gestione a decorrere dal 1991, con ogni dovuta ristrutturazione dei soggetti esercenti il traffico, delle reti e delle tariffe.

3. Il piano di risanamento è approvato dal Ministro dell'interno su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti. Unitamente all'approvazione del piano di risanamento, il Ministro dell'interno autorizza la contrazione dei mutui, assumendo le relative garanzie costituite dai trasferimenti ordinari e perequativi di ciascun comune.

4. Per i mutui di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 2 con riferimento agli anni 1989, 1990 e 1991 e dell'articolo 3, commi 1 e 2 della presente legge.
6. 01.

Il Relatore.

Prima di passare alla votazione in linea di principio dell'articolo aggiuntivo di cui ho testé dato lettura, ai fini di una rapida trasmissione di esso alla Commissione bilancio per il parere di sua competenza, comunico che, come già convenuto nella seduta di ieri, il disegno di legge n. 4595 sarà nuovamente iscritto all'ordine del giorno della Commissione la prossima settimana, perché il suo *iter* possa concludersi prima della sessione di bilancio. A questo scopo ho già preso e prenderò ulteriori contatti con il presidente della V Commissione, per una sollecita espressione del parere.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ritengo che l'articolo aggiuntivo 6.01 sia senz'altro da accettare, perché consente di far fronte ad una situazione finanziaria molto grave

per le aziende di trasporto pubbliche con riferimento agli esercizi 1989, 1990 e 1991, in conformità a quanto auspicato dagli operatori del settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Mi riservo di trasmettere immediatamente l'articolo aggiuntivo 6.01 alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 10 ottobre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO